



COMUNE DI POGGIO PICENZE

Provincia di L'Aquila

COPIA

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 8 del 17-07-2025

Pubblicata dal 17-07-2025 al 01-08-2025

N.215 del Registro Albo Pretorio

Oggetto: PRESCRIZIONI IN MATERIA DI ANTINCENDIO BOSCHIVO E DI IGIENE URBANA ED AMBIENTALE

IL SINDACO

CONSIDERATO CHE:

- Con la stagione estiva la presenza di rovi, sterpaglie, materiale secco, residui colturali/silvocolturali e altri rifiuti infiammabili prospicienti la sede stradale costituiscono causa di elevato rischio incendio;
- Nel territorio comunale di Poggio Picenze si rilevano molti fondi privati non ripuliti dalle sterpaglie e dai residui di colture altamente infiammabili;

RITENUTO NECESSARIO:

- Di procedere all'attuazione di un programma di prevenzione e lotta contro il rischio di incendi che mettono a pregiudizio l'incolumità delle persone e l'integrità del patrimonio ambientale;
- Di adottare misure incisive a salvaguardia della incolumità pubblica, a tutela dell'ambiente, che prevenzano concretamente il rischio di incendi boschivi e di interfaccia;

CONSIDERATO ineludibile l'obbligo da parte dell'Amministrazione di adottare il presente provvedimento che, conformandosi alle prescrizioni regionali antincendio, impartisca direttive chiare per la prevenzione e la protezione degli incendi;

RITENUTI sussistenti i presupposti di fatto e diritto necessari a procedere con lo strumento dell'ordinanza contingibile ed urgente, di cui all'art.50 c.5 del D.Lgs 267/2000;

RITENUTA la propria competenza quale rappresentante della comunità locale e autorità di protezione civile ai sensi dell'art.50 del D.Lgs 267/2000 e dell'art.15 della Legge 225/1992;

VISTI:

- La legge quadro in materia di incendi boschivi n.353 del 21/11/2000;
- Il D. Lgs n. 139/2006 "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco";

- Il Piano Regionale per la Programmazione delle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, approvato con D.G.R. n. 438 del 27/06/2011;
- La Legge Regionale 4 gennaio 2014, n.3 “Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo”;
- La nota del Prefetto dell’Aquila prot. 32784 del 05/06/2024 ed acquisita al protocollo dell’Ente in data 06/06/2024 sub. 1821 circa l’attività antincendio boschivo 2024;

VISTA la richiesta di R.F.I. di emissione ordinanza per prevenzione incendi e caduta alberi lungo la linea ferroviaria che attraversa il territorio comunale di Poggio Picenze datata 06/06/2024 ed acquisita al protocollo dell’Ente in data 06/06/2024 n. 2139;

PRESO ATTO delle ulteriori prescrizioni regionali antincendio;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Regione Abruzzo n.9 del 05/07/2023 con il quale è stato approvato il nuovo *Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (Piano AIB) con validità 2023/2025*;

RICHIAMATO l’art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. (T.U. EE. LL.);

ORDINA

Su tutto il territorio comunale entro il 30 Giugno e comunque il mantenimento delle condizioni per il periodo compreso tra il 15 Giugno 2025 ed il 15 ottobre 2025 (salvo diverse indicazioni) che:

Ai proprietari e/o conduttori possessori, usufruttuari, curatori e detentori a qualunque titolo degli immobili posti lungo le strade comunali e vicinali di uso pubblico dell’intero territorio comunale ed ai proprietari di terreni o fondi rustici o parte di essi, nonché di pertinenze o corti di servizio di edifici in stato di abbandono, di provvedere a:

- 1.** Pulire da rovi e sterpaglie le scarpate per una fascia di almeno 3 metri, tagliare i rami delle piante sporgenti oltre il ciglio stradale fino ad un’altezza di m. 5 (cinque) dal manto stradale;
- 2.** Potare siepi, arbusti, cespugli, rovi, alberature e simili che si protendono oltre il confine di strade, comunali, vicinali o consorziali di uso pubblico che pregiudichino la pulizia ed il decoro della viabilità, la segnaletica, la pubblica illuminazione.
Inoltre, presso curve ed incroci stradali, le siepi, le ramaglie e le piantagioni non devono elevarsi oltre un metro dal piano stradale e tutto ciò per un tratto di 20 (venti) metri lineari prima dell’inizio delle curve e degli incroci da entrambi i lati dei due sensi di marcia.
- 3.** Mantenere le aree oggetto della presente pulite ed in perfetto ordine, attraverso una manutenzione periodica al fine di evitare, oltre agli inconvenienti sopra segnalati, anche il possibile rischio di propagazione di incendi nella stagione estiva;
- 4.** I rifiuti ottenuti dalla pulizia dei terreni dovranno essere immediatamente rimossi e avviati al recupero o allo smaltimento a cura dei soggetti proprietari/conduttori;
- 5.** I proprietari e/o i conduttori di terreni adibiti alla produzione di colture agrarie insistenti sul territorio comunale contigui con aree boschive sono tenuti a creare una fascia parafuoco, di

almeno 3 metri di larghezza, all'interno del terreno coltivato lungo il perimetro confinante con il bosco;

6. E' assolutamente vietato, nei centri urbani, bruciare i rifiuti derivanti dal taglio delle sterpaglie, dei rovi, di materiale secco di qualsiasi natura; il suddetto materiale dovrà essere immediatamente smaltito mediante conferimento a soggetti a ciò abilitati a cura dei soggetti proprietari/conduttori;

7. I proprietari e/o i conduttori di aree confinanti con pubbliche vie hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime aree e allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati da ignoti;

Le suddette prescrizioni restano in vigore durante tutto l'anno.

Gli interventi di cui sopra dovranno prevedere la corretta rimozione dei rifiuti prodotti e quant'altro possa essere veicolo per l'incolumità e l'igiene pubblica.

Gli interventi dovranno essere ripetuti periodicamente almeno due volte l'anno e, comunque, ogni qualvolta necessario. Nell'eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante e delle siepi, i lavori verranno eseguiti dall'amministrazione comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi.

RENDE NOTO CHE

Non ottemperando agli obblighi prescritti, si procederà d'ufficio e le relative spese saranno poste a carico dei proprietari inadempienti, oltre alle sanzioni amministrative da € 300 a € 600.

Gli organi preposti alla vigilanza sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza, oltre le spese necessarie per l'esecuzione d'ufficio degli interventi necessari, lasciando impregiudicata, qualora se ne ravvisi la fondatezza, l'applicazione delle norme e sanzioni previste dal vigente codice della strada.

La presente ordinanza viene affissa all'albo pretorio comunale, nelle bacheche pubbliche, nonché sui canali del comune.

ORDINA ALTRESI'

1. Il divieto di tutte le azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendio nelle aree a rischio;
2. Il divieto, nelle zone boscate e cespugliate ed in tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascoli e incolti, di compiere azioni che possono arrecare pericolo anche immediato di incendio;
3. Il divieto assoluto di accendere fuochi per l'abbruciamento di stoppie e residui di vegetazione;
4. Il divieto di accendere barbecue ad eccezione delle aree specificatamente attrezzate;
5. Il divieto su tutto il territorio comunale, anche al di fuori delle aree a rischio di incendio boschivo, di esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio,

lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come “lanterne volanti” dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;

6. Nel periodo di massimo rischio incendi è vietato usare apparecchi a fiamma o elettrici per bruciare metalli, usare motori e fornelli o inceneritori che producano scintille o braci o compiere altra operazione che possa arrecare pericolo di incendio salvo i casi autorizzati;
7. La mancata osservanza degli obblighi e divieti di cui ai punti precedenti, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente;
8. Che chiunque scopra un incendio boschivo o un principio di incendio, è tenuto a darne l'allarme alle autorità competenti, in modo che possa essere organizzata la necessaria opera di spegnimento.

I soggetti competenti ai sensi del D. Lgs. n. 285 del 1992 – Codice della Strada – hanno l'obbligo di provvedere alla rimozione, all'avvio al recupero e allo smaltimento dei rifiuti presenti lungo la viabilità e le pertinenze stradali, al fine di assicurare la sicurezza e il decoro urbano, di prevenire incendi, di garantire la fluidità della mobilità. Le suddette prescrizioni restano in vigore durante il periodo in cui vige il rischio elevato di incendio boschivo nel periodo estivo e comunque fino al 30 settembre 2020.

In caso di mancato rispetto della presente Ordinanza, fatti salvi gli ulteriori illeciti di natura penale o amministrativa ravvisabili, i trasgressori saranno puniti con l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma nei limiti fissati dall'art. 7 bis riportato in premessa;

La presente Ordinanza è divulgata mediante pubblicazione su Albo Pretorio e sito internet del Comune, ed è immediatamente esecutiva.

Copia della presente ordinanza è trasmessa:

- Alla Prefettura dell'Aquila;
- Alla Stazione Carabinieri di Barisciano (AQ);
- Alla Questura dell'Aquila;
- Alla Stazione del Corpo Carabinieri Forestali di Picenze di Barisciano (AQ);
- Ai Vigili del Fuoco;
- A Rete Ferroviaria Italiana;
- Alla Provincia di L'Aquila – Settore Viabilità;
- Alla Regione Abruzzo – Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali – Servizio Emergenza Protezione Civile.

Gli Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'attuazione della presente ordinanza.

Contro la presente ordinanza sono ammissibili: Ricorso al TAR della Regione, entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Il Sindaco
F.to Gialloreto Antonello